



Statuti della Società Botanica Ticinese

Denominazione, scopo, durata e sede

Art. 1

Con la denominazione **Società Botanica Ticinese** è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e dei presenti Statuti.

Art. 2

L'associazione ha per scopo la promozione della conoscenza della flora in generale e quella del Ticino in particolare tramite:

- L'organizzazione di uscite botaniche per membri e invitati
- L'organizzazione di corsi per membri e invitati
- La promozione di contatti e collaborazioni con entità aventi simili scopi
- La promozione di lavori a scopi scientifici

Art. 3

La durata dell'associazione è indeterminata.

Art. 4

La sede dell'associazione è quella del Museo cantonale di storia naturale.

Organizzazione

Art. 5

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea Generale e l'Assemblea Straordinaria
- Il Comitato Direttivo
- I Revisori

Art. 6

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie e straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.

L'esercizio annuale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Membri¹

Art. 7

Possono diventare membri tutte le persone che hanno un profondo interesse per la botanica.

Art. 8

L'associazione è composta da membri individuali (ordinari e onorari). Organizzazioni affini possono delegare un rappresentante avente lo stesso diritto di voto dei membri individuali.

Art. 8bis

I membri onorari vengono proposti dal comitato e accettati dall'assemblea generale.

Art. 9

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato Direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea Generale.

Art. 10

Lo status di membro si estingue in seguito a:

- a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota per l'anno corrente.
- b) esclusione per validi motivi.

L'esclusione è di competenza del Comitato Direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea Generale. Il mancato pagamento della quota dopo due sollecitazioni comporta l'esclusione dall'associazione dopo 30 giorni.

Assemblea Generale

Art. 11

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'associazione. Essa è composta da tutti i suoi membri.

Art. 12

L'Assemblea Generale viene convocata dal Comitato Direttivo con almeno 20 giorni di anticipo.

Art. 13

Il Comitato Direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale qualunque proposta presentata per iscritto da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un membro del comitato.

Art. 15

L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:

- Adotta e modifica gli Statuti
- Approva il rapporto annuale del Comitato Direttivo e il rapporto dei revisori
- Nomina i membri del Comitato Direttivo e due revisori
- Decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- Stabilisce la quota annuale dei membri
- Approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- Si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale può occuparsi o essere incaricata di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

¹ Le forme maschili si riferiscono ugualmente a membri femminili.

Art. 16

L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale ordinaria deve necessariamente includere:

- Il rapporto annuale del Comitato Direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- Uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- I libri contabili e i rapporti dei revisori
- La fissazione della quota sociale
- Il voto del bilancio preventivo
- L'elezione dei membri del Comitato Direttivo e di due revisori
- Le proposte individuali.

Art. 17

Le decisioni dell'Assemblea Generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 18

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 3 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Assemblea Straordinaria

Art. 19

Un'Assemblea Straordinaria può essere convocata sia dal Comitato Direttivo sia su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione. Sono applicabili le modalità relative all'Assemblea Generale.

Comitato Direttivo

Art. 20

Il Comitato Direttivo è composto da tre fino a sette membri nominati dall'Assemblea Generale. La durata della loro carica è di due anni. I membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo comprende almeno il presidente, il segretario e il cassiere.

I membri del comitato e il presidente vengono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo.

Art. 21

Il Comitato Direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea Generale, dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

Il comitato si riunisce ogni qualvolta che le questioni dell'associazione lo esigano.

Il Comitato Direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea Generale.

Art. 22

Il Comitato Direttivo ha il compito di:

- Convocare le Assemblee Generali o Straordinarie
- Prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- Garantire l'applicazione degli Statuti, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.
- Il Comitato può esprimersi pubblicamente a nome dell'Associazione ed in particolare prendere posizione in merito a temi ambientali o altrimenti connessi con gli scopi dell'Associazione

Art. 23

Il Comitato Direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 24

L'associazione è vincolata dalle firme collettive del presidente e un membro del Comitato Direttivo.

Art. 25

Il comitato può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Revisori

Art. 26

I revisori verificano la gestione finanziaria dell'associazione e presentano un rapporto all'Assemblea Generale.

Confidenzialità

Art. 27

Sono applicabili le regole relative alla confidenzialità dei dati botanici stipulate da Info Flora².

Scioglimento

Art. 28

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea Generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Approvazione

Art. 29

I presenti Statuti sono stati adottati all'unanimità dall'Assemblea Costitutiva del 15 Gennaio 2016 a Bellinzona, con le modifiche votate in Assemblea il 18.3. 2023 e il 9.3.2024.

Per l'associazione

la presidente: Brigitte Marazzi

Il segretario: Michele Jurietti

Cavigliano, 31 marzo 2024

² Centro nazionale di dati e informazioni della flora svizzera, c/o Conservatoire et Jardin botaniques, Case postale 60. 1, chemin de l'Impératrice, CH-1292 Chambésy-Genève